



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0207/2012

25.6.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: David Martin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	11
PROCEDURA.....	14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0598),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0305/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0207/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi

Emendamento

(5) Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi

accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, è *opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È *particolarmente importante* che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga *adeguate* consultazioni, anche a livello di esperti. *In sede di* preparazione e *stesura* degli atti delegati, la Commissione *provvede* alla trasmissione *simultanea, corretta e tempestiva* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È *di particolare importanza* che durante i lavori preparatori la Commissione svolga *adeguate* consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella* preparazione e *nell'elaborazione* degli atti delegati la Commissione *dovrebbe provvedere* alla *contestuale, tempestiva e appropriata* trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati, nonché invitare gli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La delega di potere* di cui all'articolo 2 bis è *conferita* alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere *dall'entrata in vigore del presente regolamento*.

Emendamento

2. *Il potere di adottare atti delegati* di cui all'articolo 2 bis è *conferito* alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere *da ...* *. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun***

periodo.

** GU: data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non *formularanno* obiezioni. Tale *periodo può essere* prorogato di **due mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se *né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni* entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non *intendono sollevare* obiezioni. Tale *termine è prorogato di quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2016**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione

Occorre prevedere più tempo per il proseguimento dei negoziati al fine di raggiungere un'intesa sugli accordi di partenariato economico globali, onde evitare che alcuni paesi ACP che hanno ancora forti esigenze in termini di sviluppo e che registrano significativi livelli di povertà vedano notevolmente ridotto il loro accesso al mercato dell'UE.

MOTIVAZIONE

L'accordo di Cotonou prevede la conclusione di accordi di partenariato economico (APE) tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e l'UE e i suoi Stati membri, dall'altro; i regimi dettagliati che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai prodotti originari dei paesi in questione sono definiti nel regolamento (CE) n.

1528/2007 del Consiglio, il cosiddetto regolamento sull'accesso al mercato. Tale regolamento disciplina il regime UE di importazione applicabile ai 36 paesi ACP che hanno siglato accordi di partenariato economico nel 2007. Ciò ha rappresentato una soluzione di transizione per i paesi che non erano ancora in grado di applicare gli APE in attesa di ratifica.

Fondamentalmente, il regolamento ha anticipato in maniera unilaterale l'accesso al mercato in esenzione dai dazi doganali proposto dall'UE in tali accordi.

Tuttavia, diversi paesi non hanno né adottato le misure necessarie alla ratifica di un APE né concluso negoziati regionali globali. La Commissione europea propone pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i paesi che non hanno firmato o ratificato gli accordi debbano essere cancellati dall'elenco dei beneficiari di tale disposizione.

I 17 paesi che non hanno ancora proceduto alla ratifica rientrano in categorie diverse e nelle circostanze attuali le conseguenze pratiche di tale proposta dipenderanno dal loro status e dall'accordo definitivo raggiunto nel corso della revisione del sistema di preferenze generalizzate (SPG):

- *Burundi, Comore, Haiti, Lesotho, Mozambico, Ruanda, Tanzania, Uganda e Zambia* sono paesi meno sviluppati (PMS) che continuerebbero a beneficiare dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del regime dell'UE "Tutto tranne le armi" e pertanto non risentirebbero degli effetti della proposta;
- *Camerun, Figi, Ghana, Costa d'Avorio, Kenya e Swaziland* ritornerebbero al sistema di preferenze generalizzate (SPG), che prevede tariffe ridotte rispetto all'aliquota della nazione più favorita, anche se non così favorevoli come quelle in esenzione da dazi e contingenti, il che comporterà un aumento delle tariffe per la maggior parte delle esportazioni principali;
- *Botswana e Namibia*, considerati paesi a reddito medio-alto, secondo la proposta relativa all'SPG, tornano all'aliquota della nazione più favorita, applicata alla maggior parte dei paesi (tra cui, per esempio, gli Stati Uniti d'America e il Giappone).

La Commissione europea afferma che la situazione attuale è incompatibile con le norme dell'OMC e che si tratta altresì di una questione di correttezza, sia nei confronti dei paesi che hanno adempiuto i loro obblighi e ratificato i loro accordi, sia nei confronti dei paesi in via di sviluppo che non sono partner ACP. La modifica del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio fa parte di un approccio incentrato su due assi principali, tra cui il potenziamento degli attuali negoziati APE, al fine di concludere accordi regionali a pieno titolo. Di fatto, questa è probabilmente la principale ragione alla base di tale proposta: aumentare la pressione e quindi l'impulso ai negoziati.

Il relatore non è tuttavia convinto che l'imposizione di una scadenza ravvicinata e unilaterale rappresenti l'approccio migliore per raggiungere i risultati desiderati. Vi sono di fatto motivi ben fondati per cui gli accordi conclusi nel 2007 non sono stati attuati e per cui gli accordi regionali globali non sono stati conclusi. Molti degli accordi del 2007 sono stati conclusi con singoli paesi e non con le regioni che hanno proseguito i negoziati. Tuttavia, la decisione di applicare gli APE da parte di quei singoli Stati, nell'ambito di una regione, potrebbe ripercuotersi in modo decisamente negativo sul processo di integrazione regionale. Gli obiettivi alla base degli APE, sostenuti dal Parlamento europeo, consistono nel fatto che gli accordi dovrebbero contribuire ad approfondire il processo di integrazione regionale nonché a promuovere la crescita economica e lo sviluppo per tutti i paesi e le regioni in questione. Accordi parziali potrebbero avere l'effetto opposto.

Il processo APE dovrebbe fornire un accesso al mercato stabile e migliore per le esportazioni dei paesi ACP; tuttavia, qualora tale modifica venisse approvata, alcuni paesi ACP che presentano ancora forti esigenze in termini di sviluppo e significativi livelli di povertà potrebbero in realtà disporre di un accesso al mercato dell'UE molto ridotto (in certi casi non avrebbero neppure un regime di preferenze alternativo a cui fare ricorso, in particolare se venisse adottata la proposta di revisione del sistema di preferenze generalizzate). Al fine di concedere loro il tempo per l'adattamento e di limitare possibili effetti negativi, specialmente per quanto concerne quei paesi che si vedrebbero ridurre l'accesso al mercato, risulta necessario adattare la tempistica, in modo che ci possa essere un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del nuovo SPG e l'entrata in vigore del regolamento modificato.

I negoziati commerciali bilaterali e multilaterali sono di natura complessa e, molto spesso, non possono giungere a una conclusione entro termini definiti in modo troppo rigido. L'OMC è perfettamente in grado di comprendere tale difficoltà, tenendo conto dell'attuale situazione di stallo del ciclo di negoziati di Doha per lo sviluppo. Esercitare pressione unilateralmente al fine di concludere i negoziati rapidamente entro un determinato termine, indipendentemente dal fatto che le disposizioni controverse siano state chiarite o meno, non rappresenta il modo migliore per creare un clima propizio alla conclusione di negoziati che prendano in considerazione gli interessi e i motivi di preoccupazione di entrambe le parti. Tuttavia, è altresì importante che le norme dell'OMC siano rispettate, e il regolamento in questione è stato previsto come un accordo temporaneo. Mantenere preferenze per i paesi che non soddisfano i criteri non è una situazione sostenibile, tuttavia il termine proposto non è realistico ed è di gran lunga troppo breve per riuscire a concludere con successo i negoziati in corso. Per far sì che gli accordi vengano ratificati entro il 1° gennaio 2014, i negoziati dovrebbero concludersi approssimativamente entro giugno 2012, il che, data l'importanza e la portata delle questioni in sospeso, risulta impossibile. Il relatore propone pertanto una proroga dei termini, affinché tale modifica possa invece diventare effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La proposta include inoltre emendamenti intesi ad allineare le procedure decisionali a quelle del trattato di Lisbona. Si propone che alla Commissione venga attribuito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE, affinché l'allegato I possa essere modificato per reinserire quei paesi che adottano le misure necessarie alla ratifica di un APE. Gli emendamenti proposti dal relatore si basano in gran parte su posizioni assunte nell'ambito dei regolamenti orizzontali, i cosiddetti "omnibus".

5.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

Relatore per parere: Gabriele Zimmer

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per lo sviluppo si rammarica del fatto che, nonostante i recenti progressi registrati nell'ambito dei negoziati che le regioni interessate stanno proseguendo in buona fede, l'UE abbia deciso unilateralmente di stabilire una scadenza. Il principale motivo di preoccupazione della commissione per lo sviluppo è rappresentato dal fatto che la proposta di modifica del regolamento rischi di esercitare pressione sui governi dei paesi ACP interessati a firmare e a ratificare i relativi accordi di partenariato economico (APE) entro il termine specificato, indipendentemente dal fatto che le disposizioni controverse siano state risolte o meno.

La commissione per lo sviluppo sostiene che i negoziati debbano essere conclusi in base al contenuto, che deve prendere in considerazione gli interessi e far fronte alle preoccupazioni di entrambe le parti, e non in base alle scadenze. L'UE dovrebbe pertanto dimostrare la flessibilità necessaria durante il processo negoziale, rispettando i diversi livelli di sviluppo di ciascun paese ACP. Dato che l'obiettivo principale consiste nella conformità alle norme dell'OMC, l'UE non dovrebbe obbligare i paesi ACP a prendere impegni eccedenti a quelli previsti dagli accordi dell'OMC.

La commissione per lo sviluppo ci tiene a sottolineare che, qualora la proposta della Commissione dovesse essere adottata, alcuni paesi ACP potrebbero perdere l'accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti, situazione che potrebbe recare danno agli esportatori affermati. Inoltre, esercitare pressione sui paesi affinché firmino un accordo commerciale che comprenda determinate disposizioni inaccettabili non limita soltanto il margine di manovra delle politiche economiche nazionali, ma potrebbe anche penalizzare i loro settori economici emergenti. Ciò si ripercuote negativamente anche sull'obiettivo di coerenza politica per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e

andrebbe a scapito delle relazioni tra l'UE e i paesi interessati.

La decisione potrebbe inoltre avere un ulteriore effetto: indirizzare gli investimenti dai paesi ACP che non dispongono di un pieno accesso al mercato dell'UE verso quelli che dispongono di tale accesso, situazione che può avere ripercussioni sugli attuali impegni per l'integrazione regionale. L'UE dovrebbe pertanto mantenere il regolamento (CE) n. 1528/2007.

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo	Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
Riferimenti	COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 12.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 12.10.2011
Relatore per parere Nomina	Gabriele Zimmer 11.10.2011
Esame in commissione	23.4.2012
Approvazione	4.6.2012
Esito della votazione finale	+: 13 -: 8 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marisa Matias

PROCEDURA

Titolo	Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati	
Riferimenti	COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)	
Presentazione della proposta al PE	30.9.2011	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 12.10.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 12.10.2011	
Relatore(i) Nomina	David Martin 11.10.2011	
Esame in commissione	25.1.2012	25.4.2012
Approvazione	21.6.2012	
Esito della votazione finale	+: 25	–: 2
	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Françoise Castex, Marielle Gallo	
Deposito	25.6.2012	